

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 12 del 27/2/1996

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Interni -

L'anno millenovecento novantasei e questo giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 20,30P.R nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/2/1996, n. 2174, si è riunito il Consiglio comunale in sessione stra. ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Dott. Paolo Fortunato

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 21 e assenti sebbene invitati n. /

È presente n. 1 Assessore extraconsiliare dei due asteriscati -

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-sente	As-sente	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-sente	As-sente
1	Fortunato Paolo	si		16	Alfano Francesco*	si	
2	Criscuolo Pasquale	si		17	Opromolla Gustavo	si	
3	Galasso Martino	si		18	Dommarumma Francesco	si	
4	Esposito Anna	si		19	Di Somma G. Antonio	si	
5	Carnavacciuolo Salvatore	si		20	Elefante Raffaele	si	
6	Elefante Ciro	si		21	Del Sorbò Antonio	si	
7	Sicignano Enrico	si		22	Abagnale Michele	si	
8	Alfano Luisa	si		23	Ruocco Paolo	si	
9	Sabatino Mario	si		24			
10	Di Capua Francesco	si		25			
11	Sicignano Luigi	si		26			
12	Longobardi Catello	si		27			
13	Di Somma Giovanni	si		28			
14	Cannavale Domenico	si		29			
15	La Monica Nunzio*		si	30			

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori:

Partecipa il Segretario comunale signor D.ssa Maria Assunta Camosino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento il Sindaco, come da resoconto letterale agli atti -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione istruttoria, concernente l'oggetto, a firma del responsabile Ufficio tributi sig. Giacomo Orazio, allegata;

Vista la proposta della presente deliberazione, relativa all'oggetto, allegata;

Visti i pareri sulla predetta proposta, resi ai sensi dell'art. 53, comma 1 della Legge n. 142/90, allegati;

Ritenuta l'allegata proposta e allegato regolamento meritevoli di approvazione;

Presenti n. 21 + 1 Assessore extraconsiliare che non ha diritto al voto;

Votanti n. 21;

All'unanimità di voto favorevole validamente espresso per alzata di mano da n. 21 C Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

Rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

Di approvare e fare propria la propria l'allegata proposta di deliberazione;

Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti Urbani Interni, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, che consta di n° 22 articoli;

Di revocare ogni altro atto precedentemente adottato che è in contrasto con lo approvando regolamento;

Di demandare all'Ufficio tributi tutti gli atti connessi e consequenziali e di inviare alla direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35 del Dec.L.vo n. 507/93, copia del regolamento in parola e relativa successiva deliberazione.-



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO:Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Interni.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

-Che con decreto Legislativo n°507 del 15/11/1993 viene disposto la revisione ed armonizzazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

-Che l'art.58 del suddetto Decreto stabilisce tra l'altro che occorre disciplinare il servizio di che trattasi con apposito Regolamento Comunale;

-Che all'uopo é stato dato incarico all'ufficio preposto di predisporre l'apposito regolamento in parola;

VISTO lo schema di regolamento/^{predisposto},che si rimette all'amministrazione comunale per la relativa approvazione.

S.Maria La Carità li 23/02/1996

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI

(S. E. *[Signature]* (La Como))



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LETTA la relazione istruttoria, concernente l'oggetto, a firma
del responsabile ufficio Tributi Sig. Orazio Giacomo, allegata;
LETTO lo schema di regolamento allegato;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo n° 507/93;
DATO ATTO che occorre adottare il regolamento con il quale devono
essere disciplinati i criteri per l'applicazione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- Di approvare e fare propria l'allegata relazione istruttoria;
- Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti Urbani Interni, che allegato
alla presente proposta ne forma parte integrante e sostanziale, che
consta di n° 22 articoli;
- Di revocare ogni altro atto precedentemente adottato che è in
contrasto con l'approvando regolamento;
- Di inviare alla direzione Centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35 del Dec. L. n° 507/93
copia del regolamento in parola e relativa successiva deliberazione.-

S. Maria La Carità li 23/2/1996

IL SINDACO
Dott. Paolo Fortunato
Paolo Fortunato


COMUNE DI SANTA MARIA LA CARA
(Provincia di Napoli)

Pareri resi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, num. 142 sulla proposta di deliberazione
avente ad oggetto: Regolamento Comunale per l'affiliazione delle Tasse per
lo smaltimento dei rifiuti urbani

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, si esprime parere:

favore
22.1.96


Il Responsabile del Servizio



In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, si esprime
parere:

favore
23.2.96

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
(rag. Cira Chierchia)



A norma dell'art. 55, comma 5°, della Legge 08/06/1990, num. 142, si attesta la copertura
finanziaria della complessiva spesa di € _____

li _____


Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Cira Chierchia)

Sotto il profilo della legittimità, si esprime parere:

favore

li 23.2.96

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Assunta Carosino)



S O M M A R I O

T I T O L O I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART. 2 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI
- ART. 4 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
- ART. 5 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

T I T O L O II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- ART. 6 PARAMETRI
- ART. 7 LOCALI ED AREE TASSABILI
- ART. 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI
- ART. 9 COMPUTO DELLE SUPERFICI
- ART. 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDUZIONI DI USO
- ART. 11 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
- ART. 12 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE
- ART. 13 TASSA GIORNALIERA

T I T O L O III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- ART. 14 DENUNCE
- ART. 15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO
- ART. 16 RISCOSSIONE
- ART. 17 RIMBORSI
- ART. 18 SANZIONI
- ART. 19 CONTENZIOSO

T I T O L O IV

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 21 ABROGAZIONI
- ART. 22 NORME DI RINVIO

T I T O L O I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dall'anno 1987 è istituita nel Comune di Santa Maria la Carità (Provincia di Napoli), tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo complessivo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 507/93.

ART. 2
ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, in modo omogeneo su tutto il territorio.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabilite dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, pari al 40% della tassa.

ART.3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dai regolamenti comunali.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non posso-

no produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive

condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione di formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche: riduzione del 10%;
- studi dentistici: riduzione del 10%;
- lavanderie: riduzione del 10%;
- tipografie artigiane: riduzione del 10%.

Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART.4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni condominiali in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

L'amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune; entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed

aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART.5 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione di locali ed aree da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'Ufficio.

T I T O L O I I TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART.6 PARAMETRI

La tassa è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta di rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali e aree per il tipo di uso, cui medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

ART.7 LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo,

qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

-tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che ascensori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate o interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

-tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

-tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

-tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, laboratori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni genere e grado;

-tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali, e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

-le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

-qualsiasi altra area scoperta, anche se accessoria o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati.

ART.8 LOCALI ED AREE TASSABILI

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produt-

tivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere proprie spese i produttori stessi in base alla norme vigenti. Restano pertanto tassabili le superfici residue soggette alla normativa di cui all'art.7;
- sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva c.p. art.4.

ART.9 COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esso comprese.

Le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 Mq sono assoggettate a tassazione; tale parte è comunque da computare nel limite del 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART.10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDUZIONI DI USO

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) di 1/3 per le abitazioni con singolo occupante.
- b) di 1/3 per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
- c) di 1/3 per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- d) di 1/3 per l'utente che, versando nelle circostanze di cui

alla lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei (6) mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
e) del 30% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni per attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART.11 AGEVOLAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI

Oltre alle riduzioni di tariffa, di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:

a)- per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrano di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30% (oppure, si applica una riduzione di tariffa del 30%);

b)- per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30% (oppure, si applica una riduzione di tariffa del 30%);

c)- le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 75 Mq, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto; la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 50%;

d)- le abitazioni in cui sia presente un portatore di Handicap riconosciuto dall'autorità competente, la tassa è applicata con una riduzione del 50% della tariffa;

e)- le abitazioni occupate da nuclei familiari inseriti nell'elenco comunale degli indigenti, la tassa è applicata con una riduzione del 50%.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a)- i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culto am-

messi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto,
b)- i locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
c)- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, dell'organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali, (escluso le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al no2 del 4 comma dell'art.2 del DPR no915/1982), delle caserme, stazione, ecc..

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste dai punti a)b)c)d)e e) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.Lgs no507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART.12

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D. Lgs 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

- 1 CATEGORIA:
Ristoranti e mense;
- 2 CATEGORIA:
Negozi di frutta e verdura compreso i banchi di vendita all'aperto;
- 3 CATEGORIA:
Alberghi, locande, pensioni e aree adibiti a Campeggi;
- 4 CATEGORIA:
Collegi, convitti, istituti o case di riposo e di assistenza istituti religiosi, ospedali e case di cura;
- 5 CATEGORIA:
Case di abitazioni-Box;
- 6 CATEGORIA:
Esercizi commerciali e negozi diversi da quelli al punto No2 compresi i distributori di carburanti;

- 7 CATEGORIA:
Uffici professionali e commerciali;
- 8 CATEGORIA:
Teatri, cinematografi, circoli ed aree adibite a sala da ballo all'aperto;
- 9 CATEGORIA:
Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigiane;
- 10 CATEGORIA:
Scuole ed uffici pubblici.

ART.13 TASSA GIORNALIERA

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs n.507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART.14 DENUNCE

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART.15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs 507/93. In particolare l'Ufficio può:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque (5) giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad Uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice civile.

ART.16
RISCOSSIONE

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 72 del D. Lgs 507/93.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione finì ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del sette per cento (7%) per ogni semestre o frazione di semestre.

ART.17
RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenze del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4 del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro mesi sei dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro giorni novanta (90) dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART.18
SANZIONE

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva

dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D. Lgs 507/93.

ART.19 CONTENZIOSO

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs 31/12/92 n.545, e al D. Lgs 31/12/92 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Campania, Sezione staccata di Napoli.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART.20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art.2 comma 3, art.4 commi 4,5, art.9 commi 2,3, che hanno decorrenza dal 1.1.1997.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art.65 del D.Lgs. 507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1996 per l'applicazione dal 1 Gennaio 1997.

ART.21 ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Fortunato

Paolo Fortunato

IL SEGRETARIO

D.ssa Maria Assunta Camosino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. Pasquale Criscuolo



Maria Assunta Camosino

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8.6.1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

l.to

Il sottoscritto Segretario con un'ora, visto gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06. MAR. 1996

come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (N. 142/90) REG. PUB.);

È stata trasmessa, con lettera n. _____, in data (D.ssa M. Assunta Camosino) IL SEGRETARIO GENERALE

al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità:

— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 47, comma 2);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti e degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

Il, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE